



Circolare n. 15_2017 del 25.10.2017

**COLLEGATO FISCALE:
INVESTIRE IN PUBBLICITA' CONVIENE**

Gentili Clienti,

Con questa circolare vogliamo fornire importanti chiarimenti in merito alla novità del **credito di imposta per investimenti pubblicitari**, approvato il 13.10.2017 con il recente Collegato fiscale, di cui abbiamo informato con la nostra circolare n. 14/2017.

Ci sembra utile ritornare sull'argomento considerata l'importanza che stanno assumendo gli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, comprese le nostre farmacie, soprattutto quelle di nuova costituzione.

* * *

Le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali** (il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente), possono beneficiare di un **credito d'imposta**, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, **elevato al 90%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (**rientrano in queste categorie praticamente tutte le farmacie**) e start up innovative.

In merito all'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, si prevede esplicitamente che l'incentivo vale **anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017** (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria). In questo caso il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore **supera almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017 - 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016. A partire **dal 2018**, invece, il credito d'imposta compete se l'ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente.

Ad titolo di esempio, consideriamo un'impresa che nel 2017 abbia investito 2.500 euro in pubblicità e che nel 2018 le spese per pubblicità ammontino a 3.500 euro; in questo caso, poiché l'incremento supera ampiamente l'1% richiesto, potrà beneficiare del bonus e su tale incremento, ossia su 1.000 euro, spetterà un credito di imposta di 900 euro (ovvero il 90% di 1.000) che consentirà di recuperare quasi totalmente l'investimento incrementale effettuato, il tutto in aggiunta alla "classica" deduzione dal reddito d'impresa già prevista per tutte le spese aziendali.

⇒ **Come sarà utilizzato il credito d'imposta**

Detto quindi che il credito d'imposta non spetterà tout court sugli investimenti effettuati, ma solo sugli investimenti incrementali, esso potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e andrà inserito nel **Quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

L'utilizzo di tale credito non è però automatico: ai fini del suo riconoscimento dovrà essere, infatti, presentata un'apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (istanza non ancora disponibile e che sarà prossimamente definita con apposito D.P.C.M.).

Invitiamo, infine, chiunque volesse maggiori informazioni o fosse interessato ad effettuare questa tipologia di investimenti pubblicitari a contattare la nostra struttura per la predisposizione dell'istanza, appena disponibile.

Distinti Saluti